

Palazzo Spada ribalta le pronunce di primo grado e promuove viale Trastevere

Batosta per gli insegnanti Il punteggio vale una volta sola

DI MARIO D'ADAMO

Punteggio di servizio non si trasferisce da una graduatoria all'altra. In sede di aggiornamento biennale delle graduatorie a esaurimento del personale insegnante compilate ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e determinato, il punteggio attribuito a un docente e relativo al servizio prestato e già utilizzato in una graduatoria non può essere spostato in un'altra nella quale il docente sia anche iscritto. L'aggiornamento della propria posizione si può fare solo aggiungendo il punteggio relativo al servizio prestato nel biennio appena trascorso e non anche quello relativo al biennio precedente, che ha già determinato una determinata posizione in un'altra graduatoria. L'utilizzazione di tale punteggio nel precedente aggiornamento, infatti, determina la sua cristallizzazione nella prima graduatoria con conseguente impossibilità di trasferimento in un'altra, relativa a un'altra classe di concorso, anche se il candidato risulti abilitato all'insegnamento delle discipline che compongono entrambe (sentenza del Consiglio di stato n. 7595, depositata il 20 ottobre scorso). Contro tale interpretazione della norma, l'art. 1, decimo comma, del decreto del ministero dell'istruzione del 16 marzo 2007, e contro la conseguente formulazione delle graduatorie provinciali avevano proposto ricorso sia docenti di varie realtà territoriali (Arezzo, Brescia, Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Roma,

Treviso, Venezia) sia associazioni sindacali e professionali (Anief e Anp). Il Tar del Lazio, sezione III-bis, aveva dato loro ragione (sentenza n. 3062/2009) ma ora Palazzo Spada, sezione sesta, ribalta il giudizio, promuove il ministero e chiude definitivamente la partita, avendo avuto il compito dal legislatore



re che tra una sentenza e l'altra è intervenuto a modificare la gestione delle graduatorie. Avevano presentato ricorso numerosi docenti che, in possesso di più abilitazioni all'insegnamento e iscritti nelle graduatorie già permanenti e ora a esaurimento, avevano prestato servizio d'insegnamento per ciascun anno scolastico in discipline comprese nei diversi titoli di

abilitazione posseduti. Al momento del primo aggiornamento biennale delle graduatorie, biennio 2005/2007 (scadenza 2 maggio 2005), essi avevano scelto di far valere il punteggio di servizio fino a un massimo di sei mesi in una determinata graduatoria e riferita a una delle abilitazioni in possesso. Nel successivo aggiornamento, biennio 2007/2009 (scadenza 19 aprile 2007), i ricorrenti avevano ritenuto di poter spostare in un'altra graduatoria il punteggio relativo al servizio già dichiarato nel biennio precedente, aggiungendovi quello nel frattempo maturato tra il 2 maggio 2005 e il 19 aprile 2007. E ciò perché hanno valutato, ad esempio, di potere essere assunti prima grazie all'iscrizione in questa seconda graduatoria piuttosto che nell'altra. L'amministrazione scolastica non ha consentito l'esercizio di questa scelta.

Essendo variata la natura giuridica delle graduatorie, trasformate da permanenti in graduatorie a esaurimento (art. 1, comma 605, della l. 296/2006), essa ha ritenuto che i titoli già valutati non si potessero nuovamente valutare o attribuire a diversa classe di concorso e che si dovessero considerare ormai stabilizzati i punteggi acquisiti per i titoli già riconosciuti e valutati nell'aggiornamento 2005/2007 e modificabili solo con i titoli e i servizi maturati successivamente. E il Consiglio di stato ha sancito la legittimità di tale posizione, avallata dal legislatore che con il decreto legge 134/2009, convertito con modificazione nella legge 167/2009.

— Riproduzione riservata —

